

# NUOVI ORIZZONTI

Settimanale di informazione - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 122/83 - N. 6 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016

**IL TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE INERENTE I FATTI DI CAPODANNO 2014/15 E CONDANNA IL COMUNE DI ROMA ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME SOSPESE.....**

## SENTENZA

Sentenza n. 8161/2016 pubbl. il 29/09/2016  
RG n. 28309/2015

1



8161  
2016

Dispositivo pubblicato in udienza con contestuale motivazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
2° Sezione Lavoro

nella persona del giudice Alessandro NUNZIATA, all' udienza del 29-9-2016 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile in 1° grado iscritta al n.28309-15 RGAC, vertente

### TRA

Fagiani Mirko, rappresentato e difeso dall' avv. Lucia Camporeale  
ricorrente

### E

Roma Capitale, in persona del Sindaco pt, rappresentata e difesa  
dall' avv. Carlo Sportelli  
resistente

### CONCLUSIONI

Come da ricorso introduttivo e comparsa di risposta

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata.

Al lavoratore, dipendente di Roma Capitale facente parte della polizia locale ed inserito nella squadra di pronta reperibilità "A", è stato contestato, in via disciplinare, con nota del 15-1-2015, di essere stato chiamato nel pomeriggio del 31-12-2014 e di non avere risposto alle chiamate, realizzando in tal modo un' assenza ingiustificata di particolare gravità. Con determinazione dirigenziale del 28-4-2015 è stata disposta l' applicazione a suo carico della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n.12 giorni. La chiamata era stata

op

Sentenza n. 8161/2016 pubbl. il 29/09/2016  
RG n. 28309/2015

2

effettuata in relazione alla situazione di criticità ravvisata in occasione del Capodanno 2015 (v. nota del 31-12-2014).

Tale essendo il fatto contestato e quindi delimitato in tal senso l' oggetto del giudizio, il lavoratore, al 31-12-2014, e cioè quando è stato chiamato senza esito ai fini della reperibilità, fruiva pacificamente di permesso ai sensi dell' art.33 comma 3° L.102-94.

La norma prevede, ai fini che qui interessano, che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Con la disciplina in esame il legislatore ha esplicitamente inteso dettare i principi dell' ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata nonchè a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (v. artt.1 e 2 stessa legge).

La disciplina suddetta costituisce quindi chiara attuazione: del principio di tutela dei diritti inviolabili dell' uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, e di solidarietà sociale (art.2 Cost.); del principio di pari dignità sociale ed uguaglianza e dell' impegno della Repubblica alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana (art.3 Cost.); del diritto ad ottenere mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di inabilità (art.38).

Il diritto ai permessi sopra citati è quindi previsto direttamente dalla legge in attuazione di specifici principi ed impegni previsti a livello costituzionale.

Sentenza n. 8161/2016 pubbl. il 29/09/2016  
RG n. 28309/2015

3

A differenza di quella prevista per le ferie, la tutela in esame è approntata in favore di un soggetto, il portatore di handicap, che è terzo rispetto alle parti del contratto di lavoro; è attuativa di più norme costituzionali (e non del solo art.36 Cost); al datore di lavoro non è conferita alcuna discrezionalità nella collocazione temporale del beneficio (come previsto invece dall' art.2109 cc).


Trattasi pertanto, all' evidenza, di due istituti non assimilabili ai fini che qui interessano (v. anche "infra").

In mancanza di prescrizioni legali, l' istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione soltanto nelle disposizioni della contrattazione collettiva (art.23 CCNL 2000). L'introduzione di servizi di pronta reperibilità normalmente risponde all' esigenza di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o l' erogazione di un determinato servizio in presenza di specifici presupposti o di un particolare evento, qualora non sia possibile l'adozione di altre misure organizzative. In sostanza l' istituto consente agli enti la possibilità di garantire l' assolvimento dei compiti istituzionali dello svolgimento dei servizi alla collettività ad essi demandati in particolari casi che richiedano eventuali interventi urgenti o in presenza di necessità operative, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o anche con prestazioni straordinarie. Con la reperibilità, infatti, un lavoratore od un gruppo di lavoratori sono obbligati a porsi in condizione di essere prontamente rintracciati, al di fuori dell' ordinario orario di lavoro, in vista dell' eventuale prestazione lavorativa e, ove si determini tale condizione, di effettuarla entro un ragionevole arco di tempo dal momento della chiamata.

La contrattazione collettiva prevede, in particolare, che, per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità, remunerato come previsto nella stessa contrattazione. In questo caso, qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonché all' indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto; le ferie dovranno essere comunque recuperate entro il primo semestre dell' anno successivo.

La legge vieta dunque, in linea generale, di adibire a prestazione lavorativa il dipendente in caso di fruizione dei permessi di cui all' art.33 comma 3° citato. Quindi nessun rilievo riveste il fatto che non vi sia una specifica disposizione di legge o contrattuale che osti a porre in reperibilità il suddetto dipendente.

L' istituto della reperibilità, regolato a livello meramente contrattuale, non può, per di più in mancanza di specifica deroga,



Sentenza n. 8161/2016 pubbl. il 29/09/  
RG n. 28309/

4

essere applicato al dipendente che, nel giorno interessato, esercita per legge il diritto in questione.  
La contrattazione collettiva va infatti interpretata in conformità alla legge.

D' altro canto, per completezza, lo stesso Aran, nella guida operativa in tema di reperibilità ai sensi dell' art.23 del CCNL - guida allegata all' estratto del CCNL inerente alla medesima clausola, prodotto sub.8) dallo stesso datore di lavoro pubblico, e materialmente unita a tale estratto - rileva al riguardo: "Sarebbe quantomeno contraddittorio che il lavoratore in un determinato giorno della settimana si assenta dal lavoro, fruendo del permesso della L.104-92, per assistere il portatore di handicap in situazione di gravità, e, dall' altro, il medesimo lavoratore, in quanto inserito nel servizio di reperibilità, nella stessa giornata può trovarsi ad essere chiamato a rendere ugualmente la prestazione lavorativa. Essendo il rapporto di lavoro sospeso in quel giorno, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione e quindi per tutto il giorno. Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può dare la sua disponibilità nel periodo di reperibilità, ad eseguirla come fosse richiesta ... Nulla impedisce al datore di lavoro di concordare con il dipendente i giorni in cui la sua prestazione è possibile in quanto non interessato dalla fruizione dei permessi".

Consegue che priva di rilievo è anche la circostanza dell' adesione spontanea del lavoratore alla reperibilità.

La circostanza è stata dedotta da Roma Capitale in maniera del tutto generica, senza indicazione delle modalità, anche temporali, con le quali l' adesione sarebbe stata prestata.

In ogni caso, da una parte, la richiesta del permesso formulata successivamente all' inserimento nel servizio di reperibilità, anche se l' inserimento sia avvenuto su istanza del lavoratore, fa venire meno l' efficacia di quest' ultima istanza in ragione del divieto legale di adibirlo a prestazione lavorativa nel giorno di fruizione del permesso. Stante la incompatibilità dei due istituti la richiesta di permesso comporta automaticamente la caducazione dell' obbligo di reperibilità.

Dall' altra parte, la richiesta di permesso formulata anteriormente all' adesione del lavoratore al servizio di reperibilità comporta l' obbligo per il datore di lavoro pubblico di non accettare tale adesione, implicando la prima richiesta il divieto di adibire il dipendente a prestazione lavorativa. Resta salva, come evidenziato dall' Aran, la possibilità per il datore di lavoro di concordare con il dipendente i giorni in cui la sua prestazione è possibile in quanto non interessato dalla fruizione dei permessi. Resta altresì fermo che, in assenza di obbligo di reperibilità nei giorni di tale fruizione, non va comunque corrisposta al lavoratore la relativa indennità, prevista dalla

Sentenza n. 8161/2016 pubbl. il 29/09/2016  
RG n. 28309/2015

5

contrattazione collettiva; tale indennità, ove erroneamente corrisposta dal datore di lavoro, va restituita.

L' interpretazione adottata è altresì in linea con l' art.53 comma 3° D.Lvo n.151-01 che prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. L' esonero dal solo lavoro notturno per il caso di soggetto con handicap, anche non grave, è in linea con il più ampio esonero spettante per il caso di familiare con handicap grave.

Alla luce delle considerazioni esposte, va dichiarata l' illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, va restituita al lavoratore la somma pacificamente detratta a titolo retribuzione per il periodo di n.12 giorni e va ordinata la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale del dipendente. Restano assorbite le istanze istruttorie articolate dalle parti.

La causa viene decisa con applicazione il principio della c.d. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare di cui all' art.276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio in linea con l' art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v., da ultimo, Cass.12002-14).

Il lavoratore ha chiesto nelle conclusioni del ricorso il risarcimento esclusivamente del danno esistenziale, al nome ed all' onore.

La domanda è infondata.

In maniera assorbente, il lavoratore non ha fornito, come avrebbe dovuto (art.32697 cc), specifici elementi in ordine ad un pregiudizio provocato al suo fare areddituale, con alterazione delle sue abitudini di vita e dei suoi assetti relazionali, sconvolgimento della sua quotidianità, privazione di occasioni per la espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno nonché al suo nome ed onore. Anche tale profilo di danno va infatti provato non facendo riferimento a mere formule generiche e standardizzate, ma fornendo indicazioni e la relativa prova, anche per mezzo di presunzioni, in ordine alla concreta alterazione delle abitudini di vita, oggettivamente accertabile con riferimento al caso specifico. Tale situazione, peraltro, non consentirebbe al giudice neanche una valutazione equitativa del danno, in mancanza della indicazione di parametri oggettivi a cui ancorarsi.

Sentenza n. 8161/2016 pubbl. il 29/09/2016  
RG n. 28309/2015

6

Tenuto conto dell' esito del giudizio, ivi compresa la infondatezza della domanda risarcitoria, e della complessità e della novità della prima questione, che non risulta essere stata specificamente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, le spese processuali vanno dichiarate compensate.

P.Q.M.

dichiara l' illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n.12 giorni irrogata da Roma Capitale a Fagiani Mirko con determinazione dirigenziale n.785 del 28-4-2015; condanna Roma Capitale e restituirgli la somma complessiva detratta a titolo retribuzione per il suddetto periodo di sospensione, oltre accessori ai sensi degli artt.429 cpc e 150 disp.att. cpc; ordina la cancellazione della suddetta sanzione dal fascicolo personale di Fagiani Mirko;  
rigetta per il resto la domanda;  
dichiara compensate le spese processuali.

Roma, 29-9-2016

Il Giudice

*Olanadus Nurrasta*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 28/9/2016

IL CANCELLIERE  
*Grazia Benavenga*

**IN DIRITTURA D'ARRIVO, CON LA FINANZIARIA, L'EQUO  
INDENNIZZO, LA CAUSA DI SERVIZIO E LA PENSIONE  
PRIVILEGGIATA PER I 60.000 AGENTI E UFFICIALI DELLA POLIZIA  
LOCALE D'ITALIA**

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Risoluzione in commissione 7-01104**

presentato da

**FIANO Emanuele**

testo di

**Lunedì 26 settembre 2016, seduta n.679**

La I Commissione,

premessi che:

214, ha introdotto nel nostro ordinamento misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nel nostro ordinamento misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

proprio in un'ottica di risanamento dei conti pubblici, l'articolo 6 del citato decreto ha stabilito l'abrogazione di taluni istituti, quali l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata;

in ragione della particolare pericolosità e delicatezza connessi allo svolgimento di determinati compiti e funzioni, tale disposizione non ha correttamente trovato applicazione, per espressa disposizione del medesimo articolo 6, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;

tuttavia, l'articolo 6 è stato invece applicato agli appartenenti ai Corpi di polizia locale, pur essendo tali soggetti sempre più spesso chiamati allo svolgimento di funzioni di ordine pubblico e sicurezza, determinando la deprecabile conseguenza che tali agenti, qualora si trovassero a fronteggiare un'infermità conseguente a causa di servizio, ovvero a fronteggiare a degenza conseguente a causa di servizio, non avrebbero neppure diritto ad equo indennizzo;

tale considerazione appare sempre più insostenibile se confrontata con il sensibile lavoro svolto dagli appartenenti ai Corpi di polizia locale impegnati quotidianamente nel garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, spesso in aree di estremo degrado e povertà;

va anche tenuto conto dei numerosi casi di cronaca riportati dagli organi di informazione, sui gravi incidenti per causa di servizio occorsi ai danni degli appartenenti alle forze di polizia locale, che in mancanza delle adeguate tutele normative, si sono trovati a sostenere un costo economico e personale altissimo per le conseguenze riportate, mentre erano impegnati nell'espletamento del proprio servizio,

impegna il Governo

ad adottare, quanto prima, le iniziative di competenza per garantire che gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, siano estesi anche nei confronti degli appartenenti alla polizia locale, in ragione della pericolosità e delicatezza connessi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni da loro quotidianamente svolti. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

(7-01104) «Fiano, Naccarato, Gasparini, Antezza, De Menech».

## SCIOPERO DI CAPODANNO IL GIUDICE DÀ RAGIONE AI VIGILI URBANI: ANNULLATA LA SANZIONE DISCIPLINARE .

FLAMINIA SAVELLI (da La Repubblica)

DOPO il colpo di spugna della Procura che ha ridotto da 894 a 27 il numero dei vigili assenteisti la notte di Capodanno di due anni fa, ora arriva anche la sospensione del provvedimento disciplinare: il Tribunale del Lavoro ha dichiarato "illegittima" la sanzione con 12 giorni di astensione dal servizio e dalla retribuzione per uno degli agenti finiti nella bufera. La sentenza è arrivata lo scorso venerdì e ordina inoltre, come si legge: «Roma Capitale a restituire la somma complessiva detratta a titolo di retribuzione per il periodo di sospensione». Una decisione questa che rimette, ancora una volta, in discussione l'intera vicenda. A chiedere l'apertura di un fascicolo in Procura e avviare un'indagine interna al corpo dei vigili per l'assenza in massa che si registrò la notte di San Silvestro era stato proprio l'ex capo dei pizzardoni, Raffaele Clemente. Secondo quanto denunciato dallo stesso numero uno dei caschi bianchi, l'83% degli agenti si cancellò dalle liste per gli straordinari e appena 160 uomini in divisa finirono per pattugliare la capitale. Un numero tanto esiguo da costringerlo ad attivare le procedure per la

pronta reperibilità, un sistema da applicare solo in circostanze straordinarie. Mentre, in accordo con la vicecomandante Raffaella Modafferi, decise una sospensiva disciplinare per chi non si presentò a lavoro: «Siamo decisi ad andare fino in fondo» sottolinea Luigi Marucci, segretario Ospot e promotore del ricorso: «questa prima sentenza dimostra l'inconsistenza delle accuse contro gli agenti per le assenze di Capodanno. Il comandante Clemente attivò la procedura d'urgenza su un evento, come la notte di San Silvestro, che era prevedibile così come ha poi confermato anche il giudice». Intanto nell'informativa conclusiva dei carabinieri di piazzale Clodio depositata a luglio, solo 7 dei vigili indagati per concorso in falso e truffa in caso di condanna, potrebbero rischiare il licenziamento. Questo è quanto emerso dopo che i militari per oltre un anno hanno passato al setaccio 641 certificati medici ambigui, verificato 106 autorizzazioni e accertato 80 attestazioni di avvenuta donazione del sangue.

**NELLA NOSTRA  
AUTONOMIA  
LA TUA LIBERTA'**

*Direttore Responsabile Luigi Marucci*  
*Direzione:*  
*Via Clelia 18, 001282 Roma Tel 06*  
*5818638 -*  
*Sito: [www.ospol.it](http://www.ospol.it)*